

# Accordo amministrativo

## tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità<sup>1</sup>

del 16 gennaio/15 febbraio 1995 (stato il 1° aprile 2011)<sup>2</sup>

---

*Nell'intento di trovare una soluzione comune per il riconoscimento degli attestati di maturità<sup>3</sup> in Svizzera; consapevoli del fatto che ciascuna parte può impegnarsi giuridicamente soltanto nel suo ambito di competenza, si conviene quanto segue:*

### I Disciplinamento del riconoscimento della maturità

#### Art. 1 Principio

<sup>1</sup> Il Consiglio federale e la CDPE coordinano il riconoscimento degli attestati di maturità. A tal fine adottano regolamenti armonizzati. Il riconoscimento concerne<sup>4</sup>:

- a. gli attestati cantonali di maturità liceale;
- b. gli attestati ottenuti all'esame svizzero di maturità<sup>5</sup>;
- c. gli attestati di maturità professionale in combinazione con un attestato d'esame complementare<sup>6</sup>.

<sup>2</sup> Essi instaurano un'istanza comune di riconoscimento.

<sup>3</sup> Essi coordinano la pubblicazione dei regolamenti relativi al riconoscimento.

### II Istanza comune di riconoscimento

#### Art. 2 Commissione svizzera di maturità

Il Consiglio federale e la CDPE mantengono congiuntamente una «Commissione svizzera di maturità» (Commissione).

<sup>1</sup> RS 413.11; RU 1995 1001, 2007 3477

<sup>2</sup> Le presenti modifiche sono state approvate il 2 febbraio 2011 dal Consiglio federale e il 17 marzo 2011 dalla CDPE ed entrano in vigore il 1° aprile 2011. Le disposizioni modificate sono segnalate con una nota.

<sup>3</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco.*

<sup>4</sup> Il tenore del terzo periodo corrisponde alla cifra I della modifica dell'accordo amministrativo del 19 dicembre 2003, in vigore dal 1° aprile 2004 (FF 2004 203).

<sup>5</sup> Nuovo tenore conformemente alla decisione del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 e della CDPE del 17 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011.

<sup>6</sup> Nuovo tenore conformemente alla decisione del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 e della CDPE del 17 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011.

### **Art. 3**            Compiti

<sup>1</sup> La Commissione sottopone al Dipartimento federale dell'interno (DFI) e alla CDPE proposte relative al riconoscimento degli attestati di maturità.

<sup>2</sup> Essa verifica che le scuole riconosciute rispettino le condizioni di riconoscimento. Il Cantone in cui ha sede la scuola, la CDPE e il DFI possono incaricare la Commissione di procedere a verifiche.

<sup>3</sup> La Commissione organizza l'esame svizzero di maturità e l'esame complementare conformemente alle disposizioni particolari corrispondenti.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Essa esamina le deroghe per le scuole di maturità riconosciute che intendono fare esperienze pilota.

<sup>5</sup> Essa esamina le richieste di constatazione dell'equivalenza di attestati di maturità esteri con quelli svizzeri.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Essa esamina, all'attenzione del DFI e della CDPE, questioni relative al riconoscimento della maturità.

### **Art. 4**            Composizione, organizzazione

<sup>1</sup> La Commissione conta al massimo 25 membri.

<sup>2</sup> La metà dei membri è nominata dal DFI, l'altra metà dal Comitato della CDPE. Quest'ultimo nomina il presidente d'intesa con il DFI. La durata dei mandati è di quattro anni; non può superare 12 anni.

<sup>3</sup> La Commissione dispone di un segretariato che dipende amministrativamente dalla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca.<sup>9</sup>

<sup>4</sup> La Commissione adotta un regolamento che necessita dell'approvazione del DFI e del Comitato della CDPE.

### **Art. 5**            Finanze

<sup>1</sup> Il presidente riceve un'indennità annua. Per la partecipazione alle sedute della Commissione e per gli altri lavori di Commissione i membri sono indennizzati.<sup>10</sup>

<sup>2</sup> La Confederazione e la CDPE si ripartiscono i costi della Commissione in ragione di metà ciascuno. La CDPE partecipa all'onere finanziario del segretariato nella misura di un importo convenuto tra il DFI e la CDPE.

<sup>7</sup> Nuovo tenore conformemente alla decisione del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 e della CDPE del 17 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011.

<sup>8</sup> Nuovo tenore conformemente alla decisione del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 e della CDPE del 17 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011.

<sup>9</sup> Nuovo tenore conformemente alla decisione del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 e della CDPE del 17 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011.

<sup>10</sup> Nuovo tenore conformemente alla decisione del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 e della CDPE del 17 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011.

### III Esame svizzero di maturità<sup>11</sup>

#### Art. 6 Principio

<sup>1</sup> La Commissione organizza gli esami di maturità per i candidati che desiderano ottenere un attestato di maturità al di fuori di una scuola di maturità riconosciuta.

<sup>2</sup> Questi esami di maturità danno diritto a un attestato equivalente a quello ottenuto nelle scuole di maturità riconosciute.<sup>12</sup>

#### Art. 7 Regolamento<sup>13</sup>

Lo svolgimento dell'esame svizzero di maturità è disciplinato dall'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>14</sup> sull'esame svizzero di maturità. Le modifiche di detta ordinanza devono essere decise d'intesa con la CDPE.

### IIIa Esame complementare<sup>15</sup>

#### Art. 7a Principio<sup>16</sup>

<sup>1</sup> La Commissione esercita la vigilanza sull'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato federale di maturità professionale alle università cantonali e ai politecnici federali.

<sup>2</sup> Essa può organizzare l'esame complementare di cui al capoverso 1 da sola oppure, su richiesta dei Cantoni, delegare questo compito alle scuole che rilasciano attestati di maturità liceale riconosciuti dalla Confederazione.

#### Art. 7b Regolamento<sup>17</sup>

L'esame complementare alla maturità professionale è retto dall'ordinanza del 2 febbraio 2011<sup>18</sup> concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali e dal regolamento della CDPE del 17 marzo 2011 concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali.

<sup>11</sup> Nuovo tenore conformemente alla decisione del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 e della CDPE del 17 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011.

<sup>12</sup> *Concernne soltanto il testo tedesco.*

<sup>13</sup> Nuovo tenore conformemente alla decisione del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 e della CDPE del 17 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011.

<sup>14</sup> **RS 413.12**

<sup>15</sup> Introdotto conformemente alla cifra I dell'accordo amministrativo del 19 dicembre 2003, in vigore dal 1° aprile 2004 (FF **2004** 203).

<sup>16</sup> Nuovo tenore conformemente alla decisione del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 e della CDPE del 17 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011.

<sup>17</sup> Nuovo tenore conformemente alla decisione del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 e della CDPE del 17 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011.

<sup>18</sup> **RS 413.14; RU 2011** 1065

#### **IV Disposizioni finali**

**Art. 8**           Revoca

Il presente accordo può essere revocato per la fine di ciascun anno civile con un preavviso di quattro anni.

**Art. 9**           Approvazione ed entrata in vigore

<sup>1</sup> Il presente accordo è stato approvato dal Consiglio federale il 15 febbraio 1995 e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione il 16 gennaio 1995.

<sup>2</sup> Entra in vigore il 1° agosto 1995.

Per il Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Kaspar Villiger

Per la Conferenza svizzera

dei direttori cantonali della pubblica educazione:

Il presidente: Peter Schmid

Il segretario: Moritz Arnet